

Ordinanza n. 10
Prot. n. 3702
Baricella, 27.03.2010

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da zanzare (ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE).

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti ai generi *Aedes* e *Culex*;

CONSIDERATO che nel corso dei periodi estivi degli anni 2007, 2008 e 2009 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;

DATO ATTO pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale ripetersi del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva ed agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune effettuerà direttamente trattamenti adulcidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua;

CONSIDERATO che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

CONSIDERATO che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzare ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01 aprile 2010 - 31 ottobre 2010, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti si protrae dalla fine di aprile fino alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. ed integr.;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; **indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;**
4. **procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con **rete zanzariera** che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
7. **svuotare** le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre **pesci larvivori** (es. pesci rossi);

a tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
2. **curare** la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;

a tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

ai soggetti proprietari o gestori di depositi, anche in relazione ad attività industriali, artigianali o commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in generale di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione larvicida**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, **proteggerli** con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione larvicida**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni ed in altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di **copertura ermetica**, oppure debbono essere svuotati completamente con **cadenza giornaliera**;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione larvicida**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

a tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ed adeguati **trattamenti di disinfestazione larvicida** in quelli ineliminabili, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
5. **effettuare** idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*, con dosi e modalità riportate in etichetta;

all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con **prodotto larvicida** ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

ORDINA ALTRESI'

a tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione, di:

- **effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* alle dosi riportate in etichetta in ragione ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;

a tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce, ecc.), di:

- **effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure **introdurre** negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell'ampiezza dello specchio d'acqua stesso ed ai volumi d'acqua presenti;

IN CASO DI INOSSERVANZA

delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del "Regolamento Comunale per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti Comunali, delle Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore/Servizi", commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate ed all'ampiezza dell'area in questione;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Locale competente, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo o/e su segnalazione del Centro Agricoltura Ambiente, affidataria del servizio di assistenza tecnico - scientifica al Progetto di lotta alle zanzare autoctone ed alla zanzara tigre, e della ditta Tecnoambiente, affidataria del servizio antilarvale/adulticida;

AVVERTE

che per dimostrare l'esecuzione dei trattamenti antilarvali occorre presentare documentazione di acquisto dei prodotti larvicidi, oppure, all'atto del controllo, il prodotto medesimo non scaduto;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad integrare l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune. Responsabili di eventuali inadempienze saranno coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente di dette aree.